

## III.

## TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo — Proclamazione del risultato delle votazioni seguite nella seduta per la nomina delle Commissioni permanenti — Presentazione di un progetto di legge per la istituzione di scuole superiori di architettura — Approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 30.

Sono presenti gli onorevoli presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro dei lavori pubblici; più tardi intervengono i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Congedo.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Tolomei domanda un congedo di 15 giorni per ragioni di pubblico servizio.

Se non vi è opposizione questo congedo si intende accordato.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato delle votazioni di ieri:

1. Per la nomina dei componenti la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Senatori votanti . . . . .	76
Maggioranza . . . . .	39

Ottennero voti i signori senatori:

Ghiglieri . . . . .	70
Celesia . . . . .	68
Cadorna Carlo . . . . .	67
Duchoquè . . . . .	67
Errante . . . . .	66
Alfieri . . . . .	64
Vitelleschi . . . . .	64
Ferraris . . . . .	60
Puccioni . . . . .	52

Altri senatori ottennero voti in minor numero.

In conseguenza, avendo i signori senatori Ghiglieri, Celesia, Cadorna Carlo, Duchoquè, Errante, Alfieri, Vitelleschi, Ferraris e Puccioni ottenuto la maggioranza dei voti, li proclamiamo eletti a membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

2. Per la Commissione permanente di finanza:

Senatori votanti . . . . .	73
Maggioranza . . . . .	37

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

Ottennero voti i signori senatori:

Cambray-Digny . . . . .	70
Lampertico . . . . .	70
Perazzi . . . . .	69
Magliani . . . . .	68
Mezzacapo . . . . .	68
Martinelli . . . . .	67
Valsecchi . . . . .	67
Verga . . . . .	67
Majorana . . . . .	65
Artom . . . . .	65
Brioschi . . . . .	65
Ferraris . . . . .	56
Vitelleschi . . . . .	48
De Saint-Bon . . . . .	46
Saracco . . . . .	44
Boccardo . . . . .	39
Acton Ferdinando . . . . .	11
Cremona . . . . .	10

Altri voti dispersi e due schede bianche.

In conseguenza, avendo i signori senatori Cambray-Digny, Lampertico, Perazzi, Magliani, Mezzacapo, Martinelli, Valsecchi, Verga, Majorana, Artom, Brioschi, Ferraris, Vitelleschi, De Saint-Bon, Saracco ottenuta la maggioranza di voti, li proclamo eletti a membri della Commissione permanente di finanza.

3. Per la Commissione di contabilità interna:

Votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Ottennero voti i signori senatori:

Serafini . . . . .	66
Martinelli . . . . .	65
Boncompagni-Ottoboni . . . . .	60
Rega . . . . .	49
Sonnino . . . . .	34
San Martino . . . . .	13

In conseguenza, avendo i signori senatori Serafini, Martinelli, Boncompagni-Ottoboni, Rega tenuto la maggioranza dei voti, li proclamo eletti membri della Commissione della contabilità interna, e proclamo il ballottaggio tra i signori senatori Sonnino e San Martino.

4. Per la nomina dei componenti la Commissione della biblioteca:

Senatori votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Ottennero voti i signori senatori:

Tabarrini . . . . .	70
Messedaglia . . . . .	69
Vitelleschi . . . . .	61

Altri voti dispersi.

In conseguenza, proclamo eletti a membri componenti la Commissione della biblioteca i signori senatori Tabarrini, Messedaglia e Vitelleschi che ebbero la maggioranza di voti.

5. Per la nomina della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Ottennero voti i signori senatori:

Pasella . . . . .	67
Griffini . . . . .	66
Serafini . . . . .	66
Beretta . . . . .	62
Fazioli . . . . .	48
San Martino . . . . .	8
Morelli . . . . .	7

Altri voti dispersi.

In conseguenza, proclamo eletti a membri della Commissione per le petizioni i signori senatori Pasella, Griffini, Serafini, Beretta e Fazioli che ottennero la maggioranza di voti.

6. Per la nomina dei commissari di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico:

Senatori votanti . . . . .	73
Maggioranza . . . . .	37

Ottennero voti i signori senatori:

Magliani . . . . .	71
Ferraris . . . . .	61
Alvisi . . . . .	56

Altri voti dispersi.

In conseguenza, proclamo eletti a commissari di sorveglianza dell'Amministrazione del Debito pubblico i signori senatori Magliani, Ferraris ed Alvisi che ottennero la maggioranza di voti.

## Votazioni.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione di ballottaggio per la nomina d'un membro della Commissione di contabilità interna, ballottaggio che deve farsi, come ho già proclamato, tra il senatore Sonnino e il senatore San Martino.

Si procederà del pari alla votazione per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Celesia fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancor votato di accedere alle urne.

Si lasceranno le urne aperte.

## Presentazione di un progetto di legge.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Ho l'onore di ripresentare al Senato il disegno di legge: « Istituzione di scuole superiori di architettura », già presentato al Senato il 14 giugno ultimo scorso, e prego che l'esame del disegno di legge medesimo sia affidato all'Ufficio centrale che all'uopo era già stato nominato nella passata sessione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione del disegno di legge sulla istituzione di scuole superiori di architettura.

Come il Senato ha udito, il ministro prega di voler trasmettere questo disegno di legge allo stesso Ufficio centrale che già l'esaminò nella passata sessione. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Per conseguenza l'Ufficio centrale composto dei signori senatori Brioschi, Busacca, Ghiglieri, Cremona e Massarani esaminerà il disegno di legge testè presentato.

## Discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Il signor senatore segretario Corsi è pregato di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 2).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler accedere alle urne.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli: li rileggo:

## TITOLO I.

## Disposizioni generali.

## Art. 1.

La nomina, la promozione, la dispensa dal servizio, la revocazione, la destituzione, il collocamento in aspettativa o in disponibilità, ed il collocamento a riposo, degl'impiegati civili dello Stato, si fanno secondo le norme e le condizioni stabilite dalle leggi.

(Approvato).

## Art. 2.

I titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degl'impiegati sono stabiliti per legge.

Il numero degl'impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione.

(Approvato).

## Art. 3.

Il grado è inseparabile dallo impiego. Però agli impiegati posti a riposo con diritto a pen-

sione, può, a titolo di onore, mantenersi il grado, o concedersi quello immediatamente superiore.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio.

(Approvato).

#### Art. 5.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; e, a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ciascun Ministero ha il ruolo degli impiegati dell'Amministrazione centrale e degli uffici che ne dipendono.

Vi sarà unità di ruolo in quanto lo consenta l'assimilazione di grado o classe, di funzione e stipendio degli impiegati delle singole carriere, deliberata previo parere della Commissione amministrativa.

Una tabella indica i gradi, le classi, gli stipendi e le assimilazioni.

Presso ogni Ministero e presso le singole Amministrazioni dipendenti (prefetture, direzioni generali, intendenze di finanza, ecc.), sarà tenuto un elenco di tutti gli impiegati distinti per grado, classe e anzianità, ostensibile agli interessati.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'ufficio di impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte, o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, od altro ufficio in tutte le Società costituite a fine di lucro.

(Approvato).

#### Art. 8.

La qualità d'impiegato civile si perde:  
per la perdita della cittadinanza;  
per dimissione volontaria;  
per dispensa dal servizio;  
per collocamento a riposo;  
per revocazione;  
per destituzione.

(Approvato).

### TITOLO II.

#### Del Consiglio e delle Commissioni di amministrazione e di disciplina.

#### Art. 9.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, o presso quel Ministero, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, designato con decreto reale, è istituito un Consiglio avente attribuzioni di disciplina per gli alti funzionari indicati nella prima parte del seguente articolo; e presso ciascun Ministero sono istituite Commissioni amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questo Consiglio e queste Commissioni si nominano entro il mese di gennaio di ogni anno, e i componenti di essi possono essere riconfermati.

(Approvato).

#### Art. 10.

Per i prefetti, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i direttori generali ed altri funzionari pareggiati, il Consiglio, di cui all'articolo 9, si compone di due consiglieri di Stato, di due consiglieri della Corte di cassazione e di due consiglieri della Corte dei conti.

Un impiegato dell'Amministrazione centrale avente grado non minore di capo di divisione, adempie l'ufficio di pubblico ministero; un altro impiegato, quello di segretario.

Per gli altri impiegati, tanto dell'Amministrazione centrale quanto della provinciale, la Commissione amministrativo-disciplinare si compone di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un consigliere della

Corte di appello come membri permanenti, con l'aggiunta, quando la Commissione è costituita in sezione amministrativa, di due funzionari fra i più elevati in grado del Ministero presso il quale la Commissione stessa è istituita, e quando è costituita in sezione disciplinare, di un consigliere della Corte di cassazione e di un altro consigliere della Corte di appello.

Un impiegato del Ministero adempie le funzioni di pubblico ministero ed un altro quelle di segretario.

La nomina dei componenti il Consiglio e quella delle singole Commissioni, e degli impiegati che rispettivamente esercitano le funzioni di pubblico ministero e di segretario, sono fatte, la prima sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e le altre sulla proposta del ministro competente, per decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La presidenza del Consiglio e delle singole Commissioni si assume da uno dei componenti, ed in sua assenza od impedimento, da un altro, designati nello stesso decreto.

Il Consiglio e le Commissioni deliberano nel numero invariabile di cinque membri. Occorrendo, si astiene il componente meno elevato in grado, e, a grado eguale, il meno anziano.

(Approvato).

#### Art. 11.

All'impiegato civile, sottoposto al Consiglio od alla Commissione di disciplina, si dà comunicazione in iscritto dei fatti che gli sono imputati, stabilendo il tempo necessario per presentare, anche in iscritto, la sua difesa.

Il Consiglio o la Commissione, prima di dare il suo voto, deve sentire l'impiegato, il quale può farsi assistere o rappresentare nella difesa da un funzionario o da un impiegato di grado uguale od assimilato al suo.

(Approvato).

#### Art. 12.

Nel fine di determinare la competenza del Consiglio e delle Commissioni, si considerano pareggiati fra tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali, provinciali e viceversa, gli im-

piegati civili ai quali è assegnato eguale stipendio.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### Dell'ammissione, delle promozioni e delle traslocazioni.

#### Art. 13.

Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato debbono provare, salve le disposizioni delle leggi speciali e le riserve fatte in questa legge:

1. di essere cittadini italiani;
2. di avere compiuti i 18 anni e non oltrepassata l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
3. di aver adempiuto a tutte le altre condizioni di ammissibilità ed eleggibilità che saranno stabilite per ciascuna Amministrazione nei decreti reali di cui all'art. 62.

(Approvato).

#### Art. 14.

Per la metà dei posti che si rendono vacanti nella classe inferiore degli impieghi d'ordine presso le varie Amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza, secondo le norme stabilite per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato:

1. in ragione di due terzi, coloro che sono contemplati dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3<sup>a</sup>;
2. in ragione di un terzo, i segretari comunali patentati, che in tale qualità abbiano prestato otto anni di lodevole servizio in comuni di popolazione superiore ai duemila abitanti.

(Approvato).

#### Art. 15.

Gli impiegati dovranno prestare giuramento secondo le norme fissate dai regolamenti di ciascuna Amministrazione, nelle mani del ministro, o del sottosegretario di Stato, o di altro funzionario all'uopo delegato.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

Il giuramento sarà dato alla prima loro nomina ad impiego stipendiato.

(Approvato).

Art. 16.

Le promozioni si fanno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

Le promozioni di grado in qualunque impiego non si possono accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore; salvo se si tratti di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 17.

Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato prova d'assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio.

(Approvato).

Art. 18.

I concorrenti dichiarati idonei, e gli anziani dichiarati meritevoli, sono promossi ai posti vacanti, i primi nell'ordine dei punti ottenuti nell'esame, e, a parità di voti, per ordine di anzianità; i secondi, in ragion composta dell'anzianità e della graduatoria di merito proposta dalla Commissione.

(Approvato).

Art. 19.

La sola anzianità non dà diritto alla promozione di classe, se non è accompagnata, a parere della Commissione di amministrazione, da riconosciuta idoneità e diligenza.

(Approvato).

Art. 20.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e, a parità di data, da quella del decreto di nomina alla classe e al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza.

Nel computo dell'anzianità si detrae il tempo durante il quale l'impiegato fosse stato in aspettativa per motivi di famiglia.

Se l'impiegato fosse stato sospeso, si applicano in tale computo le disposizioni dell'articolo 46.

(Approvato).

Art. 21.

Nell'organamento di un ufficio di nuova istituzione, tutte le nomine, per quanto riguarda gli effetti degli articoli precedenti, si ritengono avvenuti a pari data.

(Approvato).

Art. 22.

Per gl'impiegati di grado non superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, quando non è richiesta la prova di concorso, la graduazione del merito deve emergere dall'attestato della Commissione amministrativa del rispettivo Ministero.

(Approvato).

Art. 23.

Agli impiegati non ammessi alla promozione per anzianità devono comunicarsene le ragioni.

(Approvato).

Art. 24.

Le nomine e promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di ispettore generale sono deliberate in Consiglio dei ministri. Tali nomine possono essere fatte anche fra persone estranee all'Amministrazione.

(Approvato).

## Art. 25.

Per gravi ragioni di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda, un impiegato può essere trasferito dall'Amministrazione centrale alle Amministrazioni provinciali dipendenti, e viceversa, semprechè vi sia assimilazione di grado, di funzioni e di stipendio. Parimenti l'impiegato provinciale può essere trasferito di sede.

Trattandosi d'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, il trasferimento è deliberato in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati, sentito il parere della rispettiva Commissione amministrativa o di disciplina.

(Approvato).

## TITOLO IV.

Della disponibilità, dell'aspettativa  
e dei congedi.

## Art. 26.

Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità, sull'aspettativa e sui congedi, 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni e della legge 14 luglio 1887, n. 4711, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dopo che dal Senato fu dato voto favorevole alla legge che ora ci occupa fu promulgata la legge che estende agli agenti diplomatici e consolari quella dell'11 luglio 1889.

Ora, in applicazione del principio che con l'art. 26 qui si sancisce, è bene che si faccia ricordo di questa legge, posteriore alla deliberazione del Senato, ma che diviene anteriore alla legge alla quale attendiamo: cosicchè l'articolo verrebbe modificato così:

## Art. 26.

Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità,

sull'aspettativa e sui congedi, 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni della legge 14 luglio 1887, n. 4711, e di quella dell'11 luglio 1889, n. 6233, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Questa sarebbe la modificazione concordata coll'onorevole presidente del Consiglio che l'Ufficio centrale proporrebbe al Senato.

PRESIDENTE. La proposta di aggiunta all'articolo 26 concordata fra Ufficio centrale e l'onorevole ministro dell'interno sarebbe quella di aggiungere dopo il « n. 4711 » le parole: « e di quella dell'11 luglio 1889, n. 6233 ». Il resto come è stampato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procede oltre nella lettura degli articoli.

## Art. 27.

Occorrendo la soppressione di un ufficio o la riduzione dei ruoli normali del personale, il collocamento in disponibilità degli impiegati che devono rimanere fuori ruolo è proposto dal ministro dal quale gli impiegati dipendono, e deliberato dal Consiglio dei ministri.

Per gli impiegati non aventi grado superiore effettivo o pareggiato a quello d'ispettore generale, la proposta è preceduta dal parere della rispettiva Commissione amministrativa.

(Approvato).

## Art. 28.

L'aspettativa per comprovati motivi di salute può essere disposta d'ufficio, sopra concorde deliberazione motivata del Consiglio o della Commissione di amministrazione.

(Approvato).

## Art. 29.

Gli impiegati civili dello Stato chiamati sotto le armi, per fatto di leva o per arruolamento

volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno.

Il collocamento in tale aspettativa è ordinato con decreto reale, per gl'impiegati nominati con simile decreto, e in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

(Approvato).

● Art. 30.

Gl'impiegati chiamati in servizio militare temporaneo per qualsiasi durata come ufficiali di complemento o di milizia, ovvero come ascritti a classi dell'esercito permanente in congedo illimitato, alla milizia mobile o alla milizia territoriale, sono considerati in congedo, a senso della legge degli 11 ottobre 1863, n. 1500, dal primo giorno dell'assunzione di tale servizio.

Il tempo trascorso sotto le armi è computato nella licenza ordinaria e straordinaria che gli impiegati possono ottenere, a senso della legge succitata.

(Approvato).

Art. 31.

L'impiegato che, non chiamato obbligatoriamente sotto le armi per istruzione o per servizio eventuale, ottenga di esservi ammesso in seguito a sua domanda, viene, per tutto il tempo che passa sotto le armi, collocato in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno, eccetto che si trovi in regolare licenza.

(Approvato).

Art. 32.

Gl'impiegati in aspettativa per servizio militare conservano la loro anzianità nel ruolo organico, ma non possono conseguire promozioni.

(Approvato).

Art. 33.

L'aspettativa per motivi di famiglia o la disponibilità, in cui si trovasse l'impiegato che va sotto le armi, resterà interrotta col di lui

collocamento in aspettativa per servizio militare.

(Approvato).

Art. 34.

Le disposizioni di cui all'art. 30 sono applicabili anche nel caso in cui il servizio, in uno stesso anno, venga ripartito in due o più periodi.

Lo stipendio per gl'impiegati di cui in questo e nell'art. 30, non può essere conservato, complessivamente, oltre i due mesi per ciascun anno.

(Approvato).

Art. 35.

Per gli effetti della pensione, il tempo trascorso sotto le armi è computato secondo la legge militare.

(Approvato).

TITOLO V.

**Della dispensa dal servizio, della dimissione e del collocamento a riposo.**

Art. 36.

La dispensa dal servizio può essere decretata per riconosciuta inabilità dell'impiegato, o per gravi ragioni di servizio.

(Approvato).

Art. 37.

Per gl'impiegati nominati con decreto reale, la dispensa dal servizio è pronunciata per decreto reale sulla proposta del ministro dal quale l'impiegato dipende; e per gli altri impiegati segue per decreto ministeriale.

Per gl'impiegati non aventi grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, la dispensa dal servizio non può essere proposta se non dopo aver udito il parere della Commissione di amministrazione.

Per gl'impiegati di grado superiore dev'essere deliberata in Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 38.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni, e che egli farà valere presso la Corte dei conti.

L'impiegato dispensato può essere riammesso in servizio effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri se trattasi d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale; per gli altri impiegati, previo il parere della Commissione di amministrazione. L'impiegato riammesso occupa il posto che gli spetta nel grado e nella classe alla quale apparteneva; dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio.

(Approvato).

Art. 39.

L'impiegato la cui dimissione è accettata, perde ogni diritto alla pensione ed a qualsiasi assegnamento d'indennità.

(Approvato).

Art. 40.

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, o che fu collocato a riposo, può essere richiamato in servizio, nel grado e nella classe alla quale era precedentemente ascritto; dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio.

(Approvato).

TITOLO VI.

Delle punizioni.

Art. 41.

Le punizioni degli impiegati civili sono:

1. La censura;

2. La sospensione: di o grado o cin-

Discussioni, f. 6.

que giorni a due mesi, con perdita fino al terzo dello stipendio; di secondo grado da due mesi e un giorno ad un anno, con perdita fino alla metà dello stipendio;

3. La revocazione;

4. La destituzione.

Le punizioni si annotano nel registro di matricola.

(Approvato).

Art. 42.

S'incorre nella censura:

per negligenza nell'adempimento dei propri doveri;

per insubordinazione, od eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

per assenza dall'ufficio, non giustificata.

La censura toglie il diritto al congedo annuale ordinario e straordinario.

La censura è inflitta per iscritto dal ministro, udite le giustificazioni dell'impiegato.

La censura sarà sempre motivata.

L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO *relatore*. L'Ufficio centrale attribuisce ad errore di stampa nell'ultimo capoverso di questo articolo la congiunzione « ed » invece di « od », appunto dove è detto:

« L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo ».

L'Ufficio centrale pensa pertanto che si dovesse dire « od allegate al medesimo ». L'annotazione infatti implica un sunto; quindi, o si allegano, e basta il fatto che si allegano; o non si allegano, ed allora deve farsene annotazione.

Per conseguenza propone che si rimetta l'« od » come era nel pensiero dell'Ufficio centrale, e come, forse, nell'originario progetto era stato scritto.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Non ho alcuna obiezione a fare.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che la particella « ed » nell'ultimo alinea dell'articolo 42 sia cambiata in quella « od ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 42 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43.

S'incorre nella sospensione di primo grado:

per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

per ritardo a restituirsi in ufficio dopo scaduto il congedo senza avere ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore;

per l'esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione, incompatibile col decoro d'impiegato;

per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, poco rispetto verso i superiori, tolleranza di gravi abusi.

(Approvato).

Art. 44.

S'incorre nella sospensione di secondo grado:

per recidiva nelle mancanze che diedero causa a precedente sospensione;

per fatti che tornino a disdoro dell'impiegato e della pubblica Amministrazione;

per danni arrecati agl'interessi dello Stato, od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivati per semplice trascuranza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

per inosservanza del segreto di ufficio;

per qualsiasi altra mancanza, che dimostri trasgressione dei doveri di ufficio per mire personali, o difetto di senso morale, d'imparzialità, di rettitudine.

(Approvato).

Art. 45.

I motivi della proposta di sospensione sono comunicati prima all'impiegato, il quale, entro il tempo assegnatogli, potrà dare in iscritto le

sue giustificazioni, che devono essere presentate al ministro unitamente alla proposta di sospensione.

La sospensione è inflitta per decreto ministeriale. Per quella di secondo grado, sentito il Consiglio e la Commissione di disciplina.

(Approvato).

Art. 46.

La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata; ma non la esonerazione dal servizio, se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato.

Il tempo trascorso nella sospensione di secondo grado di cui all'art. 44, non è computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 47.

Incorre inoltre nella sospensione l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o rinviato a giudizio per delitto.

E può esservi soggetto quando si è rilasciato il mandato di comparizione per imputazione di delitto.

La sospensione in questi casi cessa in seguito dell'ordinanza di non farsi luogo a procedimento o della sentenza di assoluzione.

Durante la sospensione sarà corrisposta all'impiegato sospeso, ed ove sia detenuto, alla sua famiglia, una parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(Approvato).

Art. 48.

Nei casi di procedimento penale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina l'impiegato, anche quando non sia stato condannato, se la ordinanza o la sentenza avrà dichiarato insufficienti gl'indizi di reità, o non costituire il fatto imputato un reato ai termini della legge, o prescritta, o in altro modo estinta l'azione penale.

L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina anche nei casi in cui non si possa procedere per difetto d'istanza privata.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

## Art. 49.

L'impiegato condannato con sentenza irrevocabile, per qualsiasi reato, a pena restrittiva della libertà personale, incorre di diritto nella sospensione, finchè non abbia espiata la pena; può però essere assegnata alla sua famiglia parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(Approvato).

## Art. 50.

S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

per recidiva nelle mancanze che diedero causa alla sospensione di secondo grado;

per gravi abusi di autorità o di confidenza;

per illecito uso od anche momentanea distrazione di somme amministrative o tenute in deposito;

per connivente tolleranza di tali mancanze commesse dagli impiegati dipendenti.

La revocazione dall'impiego è inflitta per decreto reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina.

(Approvato).

## Art. 51.

La destituzione dall'impiego è inflitta per decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina, e indipendentemente dall'esercizio di ogni azione penale:

per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale od all'unità della patria;

per accettazione di doni o per qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio o da lui in qualsiasi modo sollecitati;

per violazione dolosa dei segreti d'ufficio e giudizio dello Stato o dei privati;

per propagazione dolosa di notizie false o

sono recar danno allo Stato o perturbazione della pubblica sicurezza.

Quando il decreto di revocazione o di destituzione non sia conforme al voto del Consiglio o della Commissione di disciplina, dev'essere motivato.

(Approvato).

## Art. 52.

S'incorre nella destituzione:

per qualsiasi condanna riportata per delitto di furto, falso, frode, appropriazione indebita, corruzione, peculato o altro delitto che costituisca mancanza all'onore;

per qualsiasi condanna che porti con sé l'interdizione dai pubblici uffici o la sorveglianza speciale della polizia.

(Approvato).

## Art. 53.

I decreti di sospensione di secondo grado, di revocazione o di destituzione saranno comunicati all'impiegato con l'indicazione dei motivi che li hanno determinati.

(Approvato).

## Art. 54.

L'impiegato revocato o destituito per le cause indicate negli articoli 50 e 51, non può essere riammesso in servizio, a meno che, sentito il Consiglio o la Commissione di disciplina, siano riconosciute insussistenti od erronei gli addebiti che servirono di base al provvedimento a di lui riguardo.

(Approvato).

## TITOLO VII.

## Dei reclami al Consiglio di Stato.

## Art. 55.

Spetta al Consiglio di Stato decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro qualsiasi prov-

vedimento disciplinare e contro i provvedimenti amministrativi, i quali debbano essere preceduti dal parere del Consiglio o della Commissione amministrativa, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria o della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 56.

Il Consiglio di Stato decide anche sul merito del provvedimento:

1. quando trattasi di contestazioni relative alla formazione del ruolo di anzianità ed anche di assimilazione di cui all'art. 6;

2. quando, a seguito di provvedimento disciplinare fu pronunciata la sospensione di secondo grado, la revocazione o la destituzione dall'impiego.

(Approvato).

Art. 57.

Il ricorso si presenta sotto pena di decadenza, fra trenta giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 53.

La relazione e la discussione del ricorso seguono in Camera di Consiglio; il ricorrente può presentare difese a voce o in iscritto, e può delegare chi lo rappresenti od assista.

(Approvato).

TITOLO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 58.

Le disposizioni dell'art. 24 non sono applicabili agli impiegati civili dipendenti dai ministri della guerra e della marina quando abbiano grado militare od assimilato a quelli dell'esercito o dell'armata.

(Approvato).

Art. 59.

Gli scrivani e i diurnisti regolarmente ammessi che si troveranno in servizio al momento

della pubblicazione di questa legge, trascorsi due anni di continuato servizio e dopo aver dato prova di capacità, per mezzo di un esame dovranno essere preferiti agli estranei nel conferimento di impieghi nell'ufficio nel quale hanno servito, senza riguardo alla loro età e senza bisogno della presentazione dei certificati di licenza di ginnasio o di scuole tecniche.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A proposito di questo articolo si è sollevato il dubbio se i *due anni di continuato servizio* richiesti dall'articolo medesimo, debbano trascorrere per l'avvenire, ovvero se basti che siano già trascorsi al momento della pubblicazione della legge.

L'Ufficio centrale su questo articolo è perfettamente concorde nell'interpretare la parola « trascorsi » al passato, non applicandola, cioè, che al passato, e non all'avvenire, escludendo in conseguenza si debbano richiedere, per coloro che furono già diurnisti per oltre due anni in continuato servizio, altri due anni, prima che essi possano avvantaggiarsi di quanto la legge stabilisce in lor favore.

Posto questo, non occorrerebbe, come è stato richiesto da taluno, che si innovasse l'articolo. Ciò nondimeno, a togliere ogni difficoltà, l'Ufficio centrale è concorde nel surrogare alla parola « trascorsi » le altre « e abbiano » due anni di continuato servizio, togliendo l'*e* che vien dopo, e così modificato, conservare la totalità dell'articolo.

Quanto all'altra proposta cui si sarebbe accennato, di eliminare, cioè, qualunque termine di servizio, l'Ufficio centrale è concorde nel non consentire; poichè da ora alla pubblicazione della legge potrebbero popolarsi più ancora di quello che di già non lo sieno gli uffici pubblici di scrivani, e così creare una concorrenza agli antichi straordinari che si volessero avvantaggiare della legge presente; e d'altra parte a coloro che, essendo forniti di tutti i titoli per aspirare ad uffici stabili, si vedessero posposti ad intrusi. Quindi, anche per garanzia dei medesimi diurnisti, l'Ufficio centrale non propone altra modificazione.

Ciò posto, l'emendamento da introdurre l'articolo è circoscritto alla formola che ora li inviare alla Presidenza.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che all'art. 59, invece delle parole: « trascorsi due anni di continuato servizio », si dica: « e abbiano due anni di continuato servizio ».

E poi che, invece di dire: « e dopo aver dato prova di capacità », si dica: « dopo aver dato prova di capacità ». Non si tratterebbe quindi che di sopprimere la particella « e ».

Il resto come nell'articolo stesso.

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'art. 59 con questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 60.

Gli scrivani e tutti coloro che son pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche su quest'articolo l'Ufficio centrale desidererebbe s'introducesse una piccola modificazione, perchè l'applicazione non andasse al di là dei principi che l'articolo stesso mira ad attuare.

L'art. 60 dice: « Gli scrivani e tutti coloro che sono pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato ».

Ora questa legge è circoscritta allo stato degli impiegati, ed attribuisce diritti, come sottopone a doveri gli impiegati medesimi. Ma non è questa la sola legge che riguarda gli impiegati; ve ne sono delle altre, per esempio quella che sanziona l'insequestrabilità degli stipendi; vi è il Codice penale che di alcuni atti rende responsabili con maggior gravità, gli impiegati, e colpisce alcune contravvenzioni in loro danno di pene più gravi.

Ora, ad eliminare qualsiasi difficoltà, di interpretazione dell'articolo, l'Ufficio centrale propone che esso si modifichi così:

« Gli scrivani e tutti coloro che son pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo

non acquistano alcuno dei diritti derivanti da questa legge per gli impiegati dello Stato ».

Così viene circoscritta l'applicazione della disposizione medesima senz'offesa o deroga di altre leggi.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa modificazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone che alle parole: « spettanti agli impiegati dello Stato » si sostituiscano le altre: « derivanti da questa legge per gli impiegati dello Stato ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 61.

La presente legge non si applica ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, ai componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai professori delle università ed istituti pareggiati, delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali, ai componenti il Corpo del genio civile: salvo quanto è prescritto nelle rispettive leggi speciali che continuano ad avere pieno vigore.

Però ai componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono applicabili le cause di incompatibilità prescritte per i funzionari dell'ordine giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 62.

Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere del Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri all'applicazione degli articoli 2 e 13.

(Approvato).

## Art. 63.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Invito di nuovo quei signori senatori che non avessero ancora votato, di voler accedere alle urne a deporre le loro schede.

Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori segretari di voler sigillare le urne.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, riunione degli Uffici per la loro costituzione.

Alle ore 3 seduta pubblica:

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

III. Progetto d'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori per lo scrutinio delle votazioni fatte per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi, e per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

(Sono estratti a scrutatori i signori senatori: Piroli, Todaro e Vitelleschi, i quali faranno lo spoglio della votazione di ballottaggio per un membro della Commissione di contabilità interna; i signori senatori Ceneri, Manfredi e Carutti, per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi).

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).